

IVA

di **FRANCESCO ZUECH**

## Nuova soglia per il rinvio del versamento Iva e ritenute

*Il rinvio del versamento Iva minimo rappresenta una facoltà e non un obbligo (circ. Ag. Entrate n. 9/E/2024). La semplificazione va però coordinata con il VP7 Li.Pe. Analoghe conclusioni per la nuova soglia per ritenute lavoro autonomo e provvigioni.*

Dal 2024 è in vigore, com'è noto, **l'aumento da 25,82 a 100 euro della soglia** fino alla quale il versamento dell'Iva mensile *"è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno"*. Lo prevede l'art. 1, c. 4 D.P.R. 100/1998 come aggiornato dal **D.Lgs. 1/2024** (decreto Semplificazioni) e analoga modifica è stata prevista, sempre in materia di Iva, anche per i soggetti trimestrali con la riformulazione dell'art. 7 D.P.R. 542/1999. Come vedremo analoga soglia (100 euro) è stata inoltre introdotta per il versamento delle ritenute d'acconto su compensi di lavoro autonomo e provvigioni. Con la circolare 5.02.2024, n. 9/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito opportune aperture.

**Soglia per il versamento dell'Iva periodica e coordinamento Li.Pe.** Nella citata circolare l'Agenzia ha precisato che *"qualora l'importo dell'Iva periodica non superi l'importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all'Iva dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente"* salvo effettuare comunque il versamento non oltre il 16.12. E' stata opportunamente accolta, quindi, un'interpretazione distensiva che supera l'imperativo presente *"è effettuato insieme a quello dovuto per €"* utilizzato dal legislatore.

Per l'Agenzia il contribuente **non è quindi obbligato a differire**, cumulandolo nel successivo, il versamento del debito sotto soglia ma, se preferisce, **può effettuare il versamento sottosoglia** (che risulta dal VP14) con l'ordinario codice tributo. L'effettivo comportamento adottato **va ovviamente ben coordinato con la compilazione della comunicazione Li.Pe.** per evitare di vedersi recapitare probabili lettere di compliance e dover ricorrere al ravvedimento comunicativo. Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso della soglia nulla dovrà infatti essere riportato nella liquidazione Iva successiva, ovvero nel rigo VP7 *"debito periodo precedente non superiore a 100 euro"*. Rigo, il VP7, che nel modello Li.Pe. aggiornato (provvedimento 14.03.2024, n. 125654 e da utilizzare già per le comunicazioni in scadenza il prossimo 31.05.2024) è stato per l'appunto riformulato sostituendo la precedente soglia di 25,82 euro con la misura di 100 euro.

La conferma di tale impostazione (rinvio oppure versamento anche sottosoglia) è rintracciabile anche dal funzionamento del software compilativo dell'Agenzia delle Entrate (versione 2.0.4 del 20.03.2024) in cui il riporto, del debito minimo non versato (VP7 cit.), nella scheda del periodo (mese o trimestre) successivo, è lasciato a imputazione libera dell'operatore.

**VP7 non utilizzabile.** E' confermato, anche nella circolare, che il versamento (eventualmente cumulato a cascata di periodo in periodo), anche se inferiore al nuovo limite minimo di 100 euro, dovrà essere tuttavia effettuato *"entro il 16 dicembre dello stesso anno"*; rimane ovviamente fermo (non essendo intervenute modifiche al riguardo) che il versamento del saldo, al netto anche dell'acconto del 27.12, risultante dalla successiva dichiarazione annuale non è dovuto se non supera 10 euro (10,33 euro arrotondati). Tutto ciò premesso le specifiche tecniche del software Li.Pe. precisano (coerentemente) che **la compilazione del citato VP7 non è compilabile nei seguenti casi:** quando l'elemento *"Mese"* della scheda è uguale a 1 (gennaio), 12 (dicembre) oppure l'elemento *"Trimestre"* è uguale a 4 (trimestrali speciali che versano il 4° trimestre il 16.02 dell'anno successivo) o 5 (trimestrali normali che versano l'ultimo trimestre con il saldo annuale entro il 16.03); per importi superiori a 100 euro. **La compilazione del VP7 non è altresì possibile quando nel frontespizio:** è compilata anche la casella della *"partita Iva della controllata"* (nel caso della liquidazione Iva di gruppo ex art. 73, infatti, la liquidazione viene effettuata dalla capogruppo e le singole partecipanti non devono pertanto compilare i rigi VP7, VP8, VP9 e VP13) oppure, è valorizzato il campo *"ultimo mese"*, della liquidazione di gruppo, con valore inferiore o uguale a quello del modulo (tale campo va infatti compilato nel caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti che ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso della quale si è verificata). **Soglia per il versamento delle ritenute.** Disposizione analoga a quella prevista per la soglia Iva è stata introdotta anche per le ritenute di lavoro autonomo e provvigioni (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973). Lo prevede, con effetto per i compensi corrisposti a decorrere dal gennaio 2024, l'art. 9, c. 4 D.Lgs. 1/2024, secondo cui se l'importo dovuto con riferimento